

# CONVENZIONE

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI,  
SERVIZI E FORNITURE ATTRAVERSO LA CENTRALE UNICA DI  
COMMITTENZA ANZANO – VALLATA – GUARDIA LOMBARDI

L'anno duemiladiciassette, il giorno sette, del mese di Giugno, presso la sede del Comune di Vallata (Comune capofila della CUC), sita al Corso Kennedy, nr. 03,

## TRA


IL COMUNE DI VALLATA, con sede legale al Corso Kennedy, nr. 03 - C.F e P.IVA n. 81000190645, rappresentato dal Sig. Giuseppe LEONE, nato a Vallata (AV) il 04/02/1973, il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco *p.t.*, a ciò autorizzato con deliberazione consiliare n. 20 del 03/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);

IL COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA, con sede legale in via P.zza Municipio, nr. 02 - C.F e P.IVA n. 80004840718, rappresentato dal Sig. Paolo LAVANGA nato a Tettwang (Germania) il 24/07/1975, il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco *p.t.*, a ciò autorizzato con deliberazione consiliare n. 17 del 30/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO B);

IL COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI, con sede con sede legale in P.zza Vittoria, nr. 17 - C.F e P.IVA n. 82000410645, rappresentato dal Sig. Antonio GENTILE, nato a Guardia Lombardi il 03/01/1959, il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco *p.t.*, a ciò autorizzato con deliberazione consiliare n. 19 del 18/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO C);

## PREMESSO

- che i Comuni di Vallata, di Anzano di Puglia e di Guardia Lombardi intendono gestire in forma convenzionale la "centrale di committenza unica" per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi o la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi, ai sensi dell'art. 30 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000, al fine di portare ad un processo di razionalizzazione della spesa, in modo da assicurare un corretto rapporto tra risorse da impiegare rispetto ai risultati



da perseguire (efficienza), e soprattutto tra risorse impiegate e risultati infine raggiunti (efficienza), ottemperando al disposto dell'art. 37 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

- che il suddetto articolo, ai comma 1 e 2, prevede che: *1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché' attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.*

*2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché' per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice".*

- che la Centrale di committenza aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, servizi o forniture destinati alle amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.lgs 50/2016;

- che l'art 30 comma 2 del D.lgs 267/2000 prevede che nella convenzione gli enti aderenti debbano determinare fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie reciproche;


TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO  
SEGUE

#### Art. 1 - Oggetto della convenzione

1. Con la presente convenzione si costituisce la Centrale di Committenza per la gestione organizzativa complessiva degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di competenza dei comuni aderenti la convenzione.

2. La Centrale di Committenza cura la gestione della procedura di gara e svolge le seguenti attività e servizi:

a) Organizza il servizio per conto dei comuni nel rispetto delle indicazioni programmatico-operative fornite dagli stessi;



- b) Gestisce ed organizza il servizio con il personale dedicato alla gestione associata, anche avvalendosi delle proprie strutture amministrative di supporto;
- c) Adotta gli atti ed i provvedimenti anche organizzativi ritenuti necessari per raggiungere gli obiettivi del servizio stabiliti dai comuni;

#### Art. 2 - Sede

1. La sede della centrale di committenza per la gestione associata è stabilita, a rotazione per un triennio, presso ciascun comune aderente. Per il primo triennio la sede è stabilita presso il Comune di Vallata. Per gli anni successivi, in caso di nuove adesioni, si procederà per ordine alfabetico.

#### Art. 3 - Ambito di applicazione

1. La gestione associata riguarda tutte le procedure di affidamento (compresi i cottimi fiduciari) senza alcuna distinzione di valore, ad eccezione dei casi di acquisizione di beni e servizi e affidamento lavori, attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

2. Per le procedure di affidamento lavori di valore superiore ad € 150.000,00 e per le forniture di beni e servizi superiori ad € 40.000,00, i singoli Comuni associati operano nell'ambito della CUC mediante il Responsabile del procedimento individuato come operante presso la Centrale di committenza, che conclude l'istruttoria e adotta il provvedimento finale, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge n. 241/1990 e succ. mod. ed int. Gli atti di affidamento, adottati dal Responsabile del procedimento individuato come operante presso la Centrale di committenza in base al precedente periodo, sono trasmessi al responsabile della CUC per la registrazione nel sistema informatico di gestione degli atti della Centrale Unica di committenza.

#### Art. 4 - Competenze della Centrale Unica di Committenza


1. Spettano alla centrale Unica di committenza i seguenti compiti:

- a) collaborazione per la redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito, lo schema di contratto e il capitolato speciale di appalto;
- b) nomina della commissione di gara;
- c) aggiudicazione provvisoria dell'affidamento;
- d) controlli e verifiche delle autocertificazioni degli operatori economici e verifica, in capo ai concorrenti, del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria (oggettivi e soggettivi) tramite AVCPASS;

- e) comunicazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
  - f) collaborazione alla gestione degli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, con predisposizione degli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
  - g) cura, anche di propria iniziativa, di ogni ulteriore attività utile al perseguimento degli obiettivi finalizzati a rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui all'art. 1, comma 2, D.P.C.M. 30 giugno 2011;
  - h) predisposizione di un regolamento omogeneo per la disciplina degli affidamenti di lavori servizi e forniture da applicare a tutti i comuni aderenti;
2. Le parti, attraverso la creazione della centrale unica di committenza, possono unificare appalti di servizi e di forniture di modo che nel corso del tempo l'appaltatore gestisca il servizio ovvero la fornitura per conto di tutti i comuni aderenti.
3. Ciascun ente rimane singolarmente soggetto alle disposizioni contabili e finanziarie in merito al rispetto di tutti i parametri di legge necessari all'avvio dell'affidamento (*previsione/programmazione, stanziamento di bilancio, rispetto dei vincoli delle leggi finanziarie, laddove l'opera sia finanziata con mutuo, il rispetto dell'indice di indebitamento, ecc.*).

#### Art. 5 - Attività di competenza dell'Ente convenzionato.

1. Rimangono in capo ai comuni convenzionati sia la fase che precede la predisposizione del bando di gara, sia la fase che segue l'aggiudicazione provvisoria e l'esecuzione del contratto. In particolare:
2. L'Ente convenzionato mantiene tra le proprie competenze:
  - a) la nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), ai sensi dell' art. 31 D.Lgs. n. 50/2016;
  - b) le attività d'individuazione delle opere da realizzare;
  - c) la redazione e l'approvazione dei progetti e degli atti elaborati, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso d'appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
  - d) l'adozione della determina a contrarre, art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016;
  - e) l'attestazione, ai sensi dell'art. 106, primo comma del D.P.R. 207/2010 (per appalti di lavori: validazione del progetto previa acquisizione da parte del RUP dell'attestazione del direttore dei lavori in merito alla accessibilità delle aree, all'assenza di impedimenti sopravvenuti, alla realizzabilità del progetto);



- f) l'aggiudicazione definitiva;
- g) la stipula del contratto d'appalto;
- h) l'affidamento della direzione dei lavori;
- i) gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori e ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- j) la comunicazione all'ANAC delle informazioni ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 50/2016
- k) il monitoraggio sulla esecuzione del contratto, in specie per la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione dei lavori, richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti.

3. L'Ente convenzionato comunica alla Centrale di Committenza, entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci di previsione, gli elenchi delle opere e dei servizi di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno.

4. Nell'eventualità di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente convenzionato si fa carico degli oneri economici riservati a eventuali esperti esterni interpellati nell'ambito della commissione giudicatrice. Tali oneri verranno inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente convenzionato.

5. Le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese concordate ma non previste ai commi precedenti del presente articolo, sono a carico dell'Ente convenzionato che provvederà a includerle nei quadri economici di progetto.

#### Art. 6 - Regole di organizzazione e funzionamento.

1. Il funzionamento della C.U.C., in ordine agli aspetti organizzativi e di gestione del personale, è regolato dal regolamento per il funzionamento della C.U.C. di competenza della Giunta Comunale.

2. Gli enti contraenti, per garantire il migliore collegamento della CUC con le proprie strutture, provvederanno all'adozione delle modifiche regolamentari necessarie.

#### Art. 7 - Rapporti finanziari

1. I costi connessi alla gestione dell'ufficio intercomunale della Centrale di Committenza, quali quelli richiesti per la realizzazione del sito web e per le necessarie forniture (attrezzature di varia natura, copie, stampati, costi di funzionamento ed eventuali altri oneri), sono sostenuti dai Comuni associati che verseranno al comune capofila un rimborso a consuntivo forfetario ed onnicomprensivo di € 1.500,00.

2. I costi generali e procedurali della singola gara sono indicati preventivamente nei quadri economici alla voce "spese generali". Essi comprendono:



- le spese di pubblicità in ogni forma sostenute;
- la tassa di gara dovuta all'AVCP;
- i compensi ai commissari;
- incentivo ex art. 113 del D.lgs. 50/2016, previa approvazione del Regolamento interno da parte degli enti convenzionati.

3 I costi per la singola gara saranno ripartiti secondo le modalità indicate nel regolamento di cui al precedente art. 6;

4. Il responsabile della C.U.C. ha titolo giuridico per porre in essere gli atti contabili previsti dal TUEL a copertura finanziaria dei procedimenti di affidamento.

#### Art. 8 – Decorrenza e durata

1. La presente convenzione ha la durata di anni 6 (sei) decorrenti dal 16 novembre 2015 e potrà essere rinnovata per la medesima o diversa durata con provvedimento consiliare.

2. Ciascuno degli Enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, fermi restando gli obblighi già assunti, con un preavviso di almeno 120 giorni, inviato mediante lettera raccomandata al comune capo convenzione e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati. In tal caso la convenzione sopravvive per i restanti comuni associati.

3. Resta a carico dell'Ente interessato la quota parte delle spese sostenute per il servizio fino alla data di operatività del recesso.

4. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli enti convenzionati.

5. La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui gli Enti aderenti, con apposite deliberazioni consiliari manifestino la volontà di procedere al suo scioglimento anticipato. E' fatto salvo in ogni caso il saldo delle spese sospese sulla base del rendiconto definitivo.

#### Art. 9 – Ammissione di nuovi comuni o enti

1. L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata, deve essere presentata al comune capo convenzione e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati. Per l'ammissione del nuovo ente è richiesto il consenso di tutti i Comuni aderenti.

#### Art. 10 – Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. In ogni caso laddove la via bonaria non fosse in grado sciogliere la controversia, la giurisdizione, trattandosi di un accordo amministrativo per la gestione di servizi e funzioni pubbliche, è del giudice amministrativo.



Art. 11 - Registrazione

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.


Art. 12- Spese

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico di tutti i Comuni associati in parti uguali


Num. Protocollo 0003076del07-06-20  
Nome COMUNE DI VALLATA  
Categoria 1 Classe15Fascicolo1

Letto, confermato e sottoscritto.


Il Sindaco del Comune di Vallata

  
\_\_\_\_\_

Il Sindaco del Comune di Anzano di Puglia

  
\_\_\_\_\_

Il Sindaco del Comune di Guardia Lombardi

  
\_\_\_\_\_